

TORNATA DEL 16 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Letture di verbali — Relazioni di petizioni — Opzioni di diversi deputati — Relazione sull'elezione del collegio di Bosco nella persona del generale Trotti — Approvazione — Relazione ed approvazione dell'elezione del collegio di Torriglia nella persona del conte di San Martino — Interpellanze del deputato Pescatore al ministro dell'interno sopra un dissenso insorto in Ciriè tra l'autorità civile e l'autorità militare — Quistioni sull'interpretazione di un biglietto regio e della legge municipale — Osservazioni del deputato Viora e del ministro di grazia e giustizia — Ordini del giorno dei deputati Pescatore, Lanza, Brofferio e Demarchi — Aggiunta del deputato Guglianetti a quello del deputato Lanza — Priorità — Approvazione dell'ordine del giorno dei deputati Lanza e Guglianetti — Interpellanze del deputato Siotto-Pintor sopra la convocazione dei collegi elettorali di Sardegna — Risposte dei ministri dell'interno e della guerra — Annunzio di presentazione di leggi del ministro delle finanze — Annunzio d'interpellanze al ministro della guerra per parte del deputato Tecchio sopra le medaglie distribuite ai difensori di Vicenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, dà lettura dei processi verbali della tornata del 14 e di quella tenutasi straordinariamente il 15, i quali vengono approvati.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il dottore Cavalli eletto dal collegio primo e secondo di Domodossola fa opzione pel primo.

Il conte De Raymondi, intendente generale, fa omaggio alla Camera di dieci esemplari dei *Verbali e sunti di verbali delle deliberazioni prese dal Consiglio divisionale di Vercelli nella sua tornata di giugno 1849.*

Si va a dare un sunto delle petizioni state presentate.

MICHELINI G. B., segretario. Prima d'intraprendere la lettura del sunto delle petizioni io credo che la Camera debba decidere due questioni; primieramente, se sia necessario di rileggere il sunto delle petizioni state già lette nella Sessione passata. Siccome veramente è un nuovo Parlamento, in buona regola parrebbe opportuno che se ne desse di nuovo lettura. Tuttavia, siccome d'altronde si fa stampare detto sunto e distribuire a ciascun membro della Camera, io credo che la Camera potrebbe risparmiare questo incomodo, perchè i sunti sono molti.

Io prego pertanto il signor presidente di mettere ai voti se debba di nuovo dar lettura del sunto delle petizioni state lette nella Sessione antecedente, e su cui non fu ancor presa deliberazione.

DESPINE. Dans la dernière Législature on n'a pas demandé la lecture des pétitions qui avaient été présentées dans la Législature précédente. On s'est borné à en remettre les cadres aux membres de la nouvelle Assemblée. Il me semble par conséquent qu'on peut aujourd'hui s'en tenir aux antécédents que nous avons.

PRESIDENTE. Mi pare che sia inutile di mettere ai voti, se si debbano o no rileggere i sunti delle petizioni, i quali sono già stati letti nella precedente Legislatura.

Osservò benissimo il signor deputato Despina che vi sono dei precedenti a questo riguardo. Del resto io non trovo né nel regolamento, né altrove che ci sia necessità di consultare la Camera in proposito. Se essa però lo desidera, io la consulterò.

Voci. No! no!

MICHELINI G. B., segretario. La seconda questione sulla quale io credo che la Camera debba pronunciare è sulle petizioni che erano state dichiarate d'urgenza dal Parlamento nella sua ultima Sessione.

Su questo io osserverò che la maggior parte di queste petizioni furono dichiarate d'urgenza per circostanze che ora sono totalmente cambiate. Mi pare pertanto che esse potrebbero presentemente avere il corso ordinario, tanto più che le decisioni di un Parlamento antecedente non sono obbligatorie per il Parlamento attuale.

BERTOLINI. Io non posso accedere all'opinione emessa dal segretario Michelini, perchè, secondo il suo sistema, bisognerebbe che tutte le petizioni state dichiarate d'urgenza facessero il corso ordinario, e fra queste ve ne sono alcune per le quali stanno ancora le medesime ragioni per deliberarvi sopra d'urgenza.

FARINA. Questa è una questione che spetterà di fare alla Commissione delle petizioni, ed è inutile che il segretario...

MICHELINI G. B., segretario. La Segreteria deve sapere per appunto dalla Camera in qual guisa deve regolarsi, onde distribuire alla Commissione delle petizioni le petizioni stesse, altrimenti le manca una norma a cui attenersi su tale proposito.

FARINA. Si potrebbero sceverare le petizioni l'urgenza delle quali è cessata da quelle delle quali l'urgenza tuttora sussiste.

MICHELINI G. B., segretario. Allora bisognerebbe udirne la lettura, alla qual cosa non pare che la Camera assenta.

CADORNA CARLO. Per togliere la difficoltà io proporrei che la Commissione delle petizioni fosse incaricata di esaminare quali siano le petizioni che abbiano evidentemente ancora motivi di urgenza, e che queste petizioni si rassegnassero poi alla Camera preferibilmente alle altre.

Pertanto la Segreteria avrebbe a comunicare tutte le petizioni alla Commissione suddetta, affinché sia in grado di procedere alla disamina che ho indicata.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera sulla proposta del deputato Cadorna Carlo, vale a dire che si dia alla Commissione delle petizioni un voto di fiducia indistintamente, onde disaminare quale delle petizioni che, già dichiarate d'urgenza nella passata Legislatura, possono avere tuttora ragione d'urgenza, e quali no.

(La Camera approva.)

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

1030^{bis}. Lupo Michele Francesco di Sciolze, dimorante in Pinerolo, militare della vecchia guardia imperiale, richiama l'attenzione della Camera sulla sua petizione numero 526, tendente a riavere la pensione di lire 225.

Su questa petizione la Camera ha già deliberato nella tornata 8 dicembre 1848, ordinandone la trasmissione al Consiglio dei ministri.

1031. Denegri, elettore, chiede che la Camera ordini un'inchiesta sull'elezione del collegio di Pont.

1032. Bianchi Antonio Maria, già soldato di Napoleone, giubilato il 22 dicembre 1809 colla pensione di lire 100 annue, statagli ridotta nel 1816 a soldi 5 al giorno, chiede reintegrarsi nella primitiva pensione cogli arretrati.

1033. Gilono vedova Marianna implora di venir soddisfatta dell'ultimo semestre del 1847 di una pensione di lire 250, accordata al defunto suo marito per essere padre di duodecima prole.

1034. (Manca)

1035. Bruzzo Santo della provincia di Genova, soldato nel 15° reggimento, adduce vari motivi on'essere congedato.

1036. Pelisseri avvocato presenta alcune osservazioni in aggiunta al progetto di legge sull'abolizione delle requisitorie ed altre formalità legali.

1037. Fenoglio Gaetano, già insinuatore, rassegna un progetto di finanza.

1038. Ganga Leone, medico di Nuoro, chiede si provveda al miglioramento dell'attuale sua condizione in cui fu spinto per l'ingiusto esilio sofferto.

1039. Pini Francesco, di Santa Margherita di Rapallo, presenta un progetto per un nuovo conio monetario.

1040. Picoli Luigi di Deverino chiede la riforma della legge elettorale, e ne propone le variazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo, eletto nei collegi di Saluzzo e di Pont, dichiara d'optare pel primo, come per quello che gli conferiva maggior numero di suffragi, dimostrando la sua riconoscenza agli elettori del secondo.

Il deputato Lione, eletto nel collegio di Costigliole d'Asti e di Bioglio, dichiara d'optare pel primo, come per quello di cui aveva già dato un semi-diffidamento appena ricevuto l'annuncio della sua elezione, prima che gli fosse ancor nota quella di Bioglio, e che appartiene alla provincia d'Asti, cui esso per antiche memorie e per care consuetudini riguarda siccome seconda patria.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Se vi sono dei relatori che abbiano rapporti in pronto, io li invito alla ringhiera.

CADORNA RAFFAELE, relatore dell'ufficio III. Ricorderò alla Camera che nella seduta del 4 andante già si rife-

riva sull'elezione del collegio di Bosco nella persona del generale Trotti.

Dal verbale constava che tutte le operazioni erano procedute regolarmente; e quindi nulla si opponeva per questo riguardo a che l'ufficio confermasse quest'elezione; se non che furono inoltrate parecchie proteste. Delle une nell'ufficio della Camera non si tenne verun conto, delle altre invece l'ufficio e la Camera ne fecero l'oggetto di serie riflessioni, onde stimerei opportuno di rammentarle.

Nel primo reclamo è detto che nel giorno 15 nell'intervallo tra la prima e la seconda chiamata due soli membri dell'ufficio definitivo sonosi trovati presenti a custodire l'urna contro il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 72.

Nel secondo reclamo si appunta che nel giorno 22 trovandosi presenti tre membri dell'ufficio, i signori capitano Ricci, Luigi Ocella e l'arciprete di Bosco, quest'ultimo sia stato nell'intervallo tra la prima e la seconda chiamata nel coro della chiesa, in guisa che restava separato affatto dalla vista della sala e dell'urna elettorale, così che soli due soli rimasero presenti contro il disposto del succitato articolo.

Il quinto reclamo porta che dopo terminata la seconda chiamata contro il disposto dell'articolo 84, che prescrive doversi dichiarare compiuta la votazione, vennero ammessi ancora alcuni elettori a votare.

È da notarsi la circostanza che, se per una parte i sottoscritti alle proteste adducevano che non erano stati costantemente tre membri al tavolo dell'ufficio per custodire l'urna elettorale, il verbale invece dichiarava appositamente che erano stati tutti e tre. In queste opposte sentenze venne il dubbio alla Presidenza che l'ufficio del collegio elettorale avesse computato nel numero dei tre membri il segretario.

Per questa ragione specialmente l'ufficio, e quindi la Camera, approvò che si procedesse alle dovute informazioni.

L'intendente generale spedì ai comuni di Bosco o di Cassine un impiegato, il quale fece una relazione dettagliata.

Se si desidera che io la legga in esteso, la leggerò immediatamente.

Voci. No! no!

CADORNA RAFFAELE, relatore dell'ufficio III. Da essa l'ufficio III rileva non esservi difficoltà intorno all'articolo 2, inquantochè, sebbene uno dei membri si sia allontanato alquanto dal tavolo della Presidenza, tuttavia dichiarava che non ha mai perduto di vista l'urna elettorale.

Parimenti per l'ultimo articolo non si è incontrata nessuna difficoltà, poichè è bensì vero che intervennero e furono accettati nuovi elettori dopo il secondo appello, ma non era ancora dichiarata chiusa la votazione.

Dal primo articolo consta realmente che due soli membri dell'ufficio erano presenti, ma l'ufficio III esaminato che quest'assenza non fu che per un quarto d'ora, e che era succeduta nella prima votazione, e che questa non era stata decisa, e che era d'altronde accaduta nell'intervallo di due appelli, senza che fosse succeduta in quel frattempo alcuna operazione, credette che queste circostanze fossero talmente attenuanti da non infirmare la stessa votazione; e quindi l'ufficio per organo mio vi propone la conferma del candidato generale Trotti a deputato del collegio di Bosco.

PRESIDENTE. Intende la Camera approvare l'elezione del generale Ardingo Trotti a deputato del collegio di Bosco? (La Camera approva.)

BUTTINI, relatore dell'ufficio II. Collegio di Torriglia. Gli elettori iscritti erano 29. (Segni di stupore) Alla prima adunanza intervennero 9 elettori.

L'intendente generale Ponza di San Martino riuni una mag-

gioranza di suffragi, ma non essendo questa assoluta, si dovette riconvocare il collegio pel 22.

A questa seconda adunanza intervenivano 6 elettori, i quali tutti davano i loro suffragi al sunnominato conte Ponza di San Martino. (*Risa*)

L'ufficio II, quantunque non possa dissimulare il grande stupore che gli occasionava il conoscere come quel collegio fosse composto di soli 29 elettori, avendo però riconosciuto ad un tempo che tutte le formalità richieste dalla legge vennero appieno osservate, vi propone per mezzo mio la convalidazione della nomina fatta in capo dell'intendente generale Gustavo Ponza di San Martino a deputato del collegio di Torriglia.

PESCATORE. Con somma riserva io propongo un dubbio alla Camera sulla validità di questa elezione. Dico con somma riserva, perchè il dubbio che propongo sarebbe già risolto, se vogliamo aderire ai precedenti adottati dalle altre Legislature. Consiste in vedere se un primo ufficiale sia eleggibile.

PINELLI, ministro dell'interno. (*Additando il primo ufficiale degli affari esteri*) V'ha il precedente del signor Menabrea.

PESCATORE. Mi spiace. (*Ilarità prolungata*)

PRESIDENTE. La Camera intende di adottare le conclusioni prese dal II ufficio per l'approvazione dell'elezione fatta dal collegio di Torriglia?

(La Camera approva.)

Il deputato Cavour eletto nel primo collegio di Torino ed in quello di Finalborgo dichiara d'optare pel primo, come per quello che gli conferiva maggior numero di voti.

BRUNET presta giuramento.

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO PESCATORE AL MINISTRO DELL'INTERNO SOPRA UN DISSENSO INSORTO IN CIRIÈ TRA L'AUTORITÀ CIVILE E L'AUTORITÀ MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta le interpellanze del deputato Pescatore al ministro dell'interno.

PESCATORE. Signori! Mentre la Camera sta maturando, raccolta ne' suoi uffici e per mezzo de' suoi commissari a ciò designati, la risoluzione di più grandi questioni, io approfitto di questo libero intervallo di tempo per sottoporre, col mezzo delle annunziate interpellanze, al giudizio della Camera una questione, la quale, sebbene nata da un fatto locale, divenne tuttavia di un interesse generale e gravissimo, perchè la dichiarazione di principii emessa dal Ministero all'occasione di quel fatto compromette, a mio credere, l'esecuzione di una delle principali leggi organiche, e persino dello stesso Statuto. L'esecuzione sincera delle leggi è alla perfine il primo bisogno e la prima guarentigia di ogni successivo miglioramento.

Era il Ministero nei mesi scorsi chiamato a decidere sopra un dissenso insorto in Ciriè tra l'autorità civile e l'autorità militare. L'autorità militare, nella circostanza del campo di esercitazione adunato in quei dintorni, si attribuiva la facoltà di certi atti che essenzialmente appartengono all'esercizio della polizia generale interessante i cittadini; l'autorità municipale rivendicava l'esercizio intero, esclusivo di questa polizia, il quale esercizio è infatti all'autorità municipale attribuito dalla legge 7 settembre dell'anno scorso. Il Ministero, con suo dispaccio del 13 scorso giugno, pose per principio che nella circostanza di un campo di esercitazione

in tutto il territorio occupato da questo campo debbono, quanto alla polizia, osservarsi le norme stabilite dal regolamento per le truppe in campagna; dice che tale si è il disposto di un regio biglietto citato in questo dispaccio in data del 27 agosto 1833. Soggiunge il Ministero che questo regio biglietto è una vera legge, che è una legge speciale, perchè concerne un ramo speciale di amministrazione, e che per conseguenza, non ostante il contrario disposto della legge comunale, l'ispezione politica dei pubblici stabilimenti di tutti quei luoghi in cui si trova accampata ed alloggiata la truppa, anche a fine di semplici esercitazioni, appartiene all'autorità militare.

Infatti il regolamento 19 gennaio 1833 per le truppe in campagna in tempo di guerra guerreggiata attribuisce alle autorità militari la polizia del paese senza distinzione, ed è cosa ben naturale che il generale comandante in tempo di guerra possa emanare qualunque disposizione per la sicurezza dell'esercito e la salute della patria, senzachè l'autorità municipale, a pretesto che sia in lei leso l'esercizio della polizia urbana, possa elevare un conflitto. A fronte del nemico, l'interesse della vittoria, la salute della patria prevale senza dubbio ad ogni altro interesse; ma questa ragione non è applicabile alle circostanze di un campo di esercitazione; la salute della patria e delle libere istituzioni non dipendono da queste esercitazioni, e non occorre per loro riguardo derogare ai principii del diritto ordinario.

È dunque cosa per sè stessa esorbitante, a mio credere, il volere che le norme straordinarie stabilite in caso di guerra guerreggiata, norme che rendono le autorità civili soggette alle autorità militari, sieno applicabili nella circostanza di un campo per semplice esercitazione, circostanza che dipende sempre dal pieno arbitrio del Ministero.

Il dispaccio ministeriale 13 giugno dice che tale è il disposto di un regio biglietto del 27 agosto 1833. Io credo che qui sta l'errore di fatto preso dal Ministero; quel regio biglietto non è una legge, è un atto particolare di amministrazione.

Il Re nel preambolo dice che vuol dare le disposizioni occorrenti per campo di esercitazione ch'egli aveva ordinato adunarsi nel settembre prossimo; egli annunzia che non vuol far altro se non se disporre ciò che occorre per l'attuazione del campo allora ordinato. Infatti in tutti gli articoli che seguono non si tratta mai d'altro che di disposizioni particolari; a quel caso determina, a cagion d'esempio, quali sono i corpi che devono intervenire, il giorno dell'arrivo, il giorno della partenza; nomina le persone, i generali, gli ufficiali che devono comandare i diversi corpi, ma non vi ha parola che indichi essere stata intenzione del Re di stabilire una norma generale valevole per ogni circostanza di campo di esercitazione.

Vero è che all'articolo 23 di quel regio biglietto si stabilisce che dovranno osservarsi, in quanto alla polizia, le norme portate dal regolamento per le truppe di campagna; ma anche in quell'articolo si tratta unicamente del campo allora ordinato. Può essere che nei campi d'istruzione posteriormente ordinati siensi diffatti osservate le stesse norme, ma questo non ha potuto accadere se non in forza di quella posanza assoluta che competeva al Re sotto il cessato sistema.

Quando il Re, a proposito di un atto governativo, deroga ai principii del diritto comune, deroga alla legge, non lo fa in forza del solo potere esecutivo, lo fa certamente come legislatore, come potere assoluto che non riconosce limiti; può essere adunque che quello che fece nel 1833 lo abbia ripetuto negli anni successivi per effetto del medesimo assolutismo; ma poichè lo Statuto venne a ridurre la prerogativa

reale dal suo ufficio naturale, spogliandola di quell'antica piena possanza, io dico che non è più in arbitrio del potere esecutivo nè del Ministero che esercisce il potere esecutivo a nome del Re, all'occasione che si ordina l'adunamento di un campo d'istruzione, derogare ad una delle leggi organiche, alla legge comunale, e subordinare l'esercizio dell'autorità civile all'autorità militare.

Questo è contrario alla natura delle cose, non è autorizzato da nessuna legge che io conosca, non è autorizzato dal regio biglietto 27 agosto 1833 citato nel dispaccio ministeriale. Ho creduto inutile di osservare che se fosse stata intenzione del Re fare una legge, non l'avrebbe fatta certamente per regio biglietto, perchè tutti conoscono le massime del nostro diritto pubblico antico, espresse ben anche nelle regie costituzioni del 1770, secondo cui nessuna legge generalmente obbligatoria poteva farsi salvo per editto o per lettere patenti, non mai per regio biglietto. Inutile del pari io credo il notare che il regio biglietto di cui si ragiona non venne regolarmente pubblicato secondo quelle forme con cui si debbono pubblicare le leggi. Basta per ogni altro riflesso la costante, innegabile circostanza di fatto, che quel regio biglietto nel suo intrinseco non contiene alcuna disposizione in forma di regola generale; esso non fu che un atto di amministrazione pubblica ristretta ad un caso speciale.

Sono dunque contrari alla natura delle cose, alle leggi, alle verità del fatto i principii dichiarati dal Ministero. Ma vi ha di più: essi si appalesano ben anche diametralmente contrari ai principii fondamentali dello Statuto. È principio fondamentale dello Statuto che i poteri sociali debbano rimanere tali e quali lo Statuto medesimo li determina, senz'altro che il potere esecutivo possa a suo beneplacito intervertirli.

In conseguenza, essendo il potere esecutivo, per lo Statuto, indipendente dall'autorità militare, ripugnerebbe ai principii dello Statuto l'arbitrio che il Governo assumesse di subordinare quando gli piace all'autorità militare il potere civile. Or bene, se noi concediamo che pel solo fatto di un campo d'esercitazione l'esercizio della polizia civile resti trasferito nei comandanti di quel campo, evidentemente sarà sempre in pieno arbitrio del Ministero stabilire in qualunque parte dei regii Stati la preponderanza dell'autorità militare sopra l'autorità civile; non avrebbe a questo fine che a ordinare l'adunamento di un campo di esercitazione in quei luoghi in cui vorrebbe operare quest'interversione di poteri, e notiamo che potrebbe intervertire così i poteri, senza nemmeno essere tenuto a renderne conto al Parlamento, poichè il Ministero non è tenuto a rendere al Parlamento un conto specifico dei campi di esercitazione.

Conchiudendo il sin qui detto, io prego il signor ministro degli interni ad osservare che io qui non promuovo una questione di fatti particolari, nè d'interessi locali, che in questo momento non mi preoccupano, ma promuovo una questione di principii; io dico che a termini della legge comunale del 17 settembre dell'anno scorso l'esercizio della polizia urbana e della polizia generale interessante i cittadini è attribuita esclusivamente all'autorità municipale, dico che naturalmente alle autorità comandanti l'esercito adunato per fine di esercitazione non compete altro fuorchè la polizia dell'esercito, che è distinta affatto dalla polizia urbana.

Dico che non v'è legge la quale deroghi alla legge comunale del 7 settembre, nè a questi principii di naturale ragione. Perciò invito il ministro a dichiarare se si accordi in questi principii, nel qual caso non vi sarebbe dissenso alcuno, perchè non dubito che darebbe gli ordini opportuni acciocchè le cose quindi innanzi procedessero secondo gli ammessi

principii; se al contrario sostiene quel che è espresso nel suo dispaccio ministeriale, mi riservo di contrapporvi le mie ulteriori repliche ed osservazioni.

PENNELLI, ministro dell'interno. La questione a cui accenna, e che fece soggetto delle interpellazioni del deputato Pescatore, fece pure soggetto di un lungo carteggio tra il ministro dell'interno, il ministro della guerra ed il sindaco del luogo di Ciriè; esso proviene da che il comando dei carabinieri del campo di osservazione stabilito sulle lande di Ciriè credette che a lui solo appartenesse di dare le licenze di osterie a quelli che vendono vino al minuto, per cui fu sottoposto il dubbio al ministro dell'interno; verissimo è il dispaccio cui accennava l'onorevole deputato Pescatore; in questo dispaccio il ministro dell'interno, dopo avere prese informazioni presso il ministro della guerra intorno alla ragione per cui il comando dei carabinieri pretendesse a queste prerogative, venne veramente a riconoscere che ciò si faceva in esecuzione del citato regio biglietto del 27 agosto 1833.

Qui debbo rettificare la esposizione fatta dal signor deputato Pescatore, inquantochè egli credette che quel regio biglietto si riferisse unicamente a quel campo d'istruzione che si era fatta in quell'anno; invece le espressioni del regio biglietto portano precisamente il contrario, e stabiliscono una regola generale per tutti quanti i campi d'istruzione. Questi sono i termini dell'articolo 23 di questo regio biglietto, il quale è riferito nella raccolta delle determinazioni che riguardano il servizio delle truppe *nella circostanza di campi d'esercitazione*. Dal punto in cui le truppe saranno arrivate ai luoghi loro assegnati sia per accampare, sia per alloggiamenti, saranno per esse da osservarsi le norme di servizio interno ed esterno, e quelle di polizia stabilite per le truppe in campagna. Ora il deputato riconosceva, ed è certamente giusto, che trattandosi di truppe in campagna, si debbe la polizia anche dei luoghi occupati dare esclusivamente alle autorità militari.

Questa disposizione del regio biglietto non è particolare per quell'anno e dovrebbe dirsi continuativa, se non fosse intervenuta una legge posteriore che abbia avuta la forza di derogare a quel regio biglietto.

Ritenga la Camera che da quel tempo la polizia, e specialmente il diritto di dare licenza di vendita di vino al minuto, era attribuita ai comandanti militari, questa disposizione la tolse ai comandanti militari e l'affidò invece al comandante dei reali carabinieri in quel limite, dimodochè era derogato anche a quella attribuzione che spettava in regola generale a tutti i comandanti militari.

Venne la legge dell'ottobre 1848, la quale tolse quest'attribuzione a tutti i comandanti militari, ed invece l'attribuì ai sindaci.

La questione sta nel vedere se questa disposizione di legge abbia potuto anche variare quelle disposizioni speciali per cui in questi dati casi di campi d'istruzione, e tanto più di campi d'osservazione, come è quello di cui si tratta in oggi, già vigeva un ordine diverso dal generale, o se invece una legge generale la quale provvede all'universale non deroghi ai casi speciali che fecero oggetto di special legge.

È per questa ragione appunto che il Ministero fece la risposta del 13 giugno al municipio di Ciriè. Il municipio di Ciriè si procurò un parere da un dotto giureconsulto della capitale, dal quale si venne estesamente trattando la questione, e si rimontò all'efficacia del regio biglietto 27 agosto 1833 per introdurre una disposizione, la quale poteva avere un carattere veramente di legge e non solamente re-

golamentare; allora si disse, che siccome le regie costituzioni in quel tempo in vigore esigevano che le disposizioni che riguardavano l'universale dovessero rivestire una certa data forma, esse non attribuivano questa forza al semplice regio biglietto, perciò ne conchiuse quel dotto giureconsulto che non fosse da ritenersi in vigore quel regio biglietto che, secondo lui, non avrebbe potuto avere efficacia al tempo in cui fu emesso.

Forse questa seconda parte non era perfettamente giusta, perchè, siccome i regolamenti di polizia generale erano pure approvati per regio biglietto, quindi anche con regio biglietto si poteva ai medesimi derogare.

Le considerazioni però fatte da questo giureconsulto e svolte con molta dottrina furono prese in considerazione dal Ministero, furono nuovo oggetto di carteggio col Ministero della guerra, e chiese nuove spiegazioni; ultimamente diede una nota che ha la data del 6 agosto, che io ho qui, ma che non occorre di leggere alla Camera, e che leggerò tuttavia, qualora essa lo creda, in cui si scriveva che frattanto la questione essendo assai grave e di vera legislazione, si dovesse consultare l'avvocato generale, ed appunto si prese questa determinazione, e le carte si trovano presso l'avvocato generale per il suo voto.

PESCATORE. La Camera ha inteso che era essenzialissimo accertare se all'articolo 23 del regio biglietto di cui si ragiona, del 27 agosto 1833, vi siano quelle parole indicanti la generalità della disposizione, cioè *nelle circostanze dei campi di esercitazione*.

Io dico che questo regio biglietto lo lessi e rilessi nella raccolta stampata delle regie determinazioni spettanti al servizio ed all'amministrazione generale militare, e parimenti l'avvocato Troglia, menzionato dal signor ministro, lo ha pur egli letto e riletto, e ben sa il signor ministro che nel suo consulto il signor avvocato Troglia già aveva fatto osservare che queste parole indicanti una disposizione generale, citate nel dispaccio ministeriale come parte dell'articolo 23, non si trovavano. Veggo che il signor ministro legge una minuta manoscritta; io l'ho letta nella raccolta stampata, che è l'unica che possa essere conosciuta dal pubblico. (*Mormorio*)

Domando alla Camera se si possa ritenere come legge obbligatoria per i cittadini un regio biglietto non stato pubblicato come legge, e si sarebbe solo stampato (il che non equivale ancora ad una pubblicazione ufficiale), omesse quelle parole essenziali che ora il signor ministro legge nel manoscritto da lui qui apportato, che sole potrebbero imprimere a quel regio biglietto il carattere di legge obbligatoria, stabile e generale.

Ma osservi la Camera che, quando pure una simile legge avesse esistito, dovrebbe intendersi abrogata pel fatto solo della pubblicazione dello Statuto. Una legge che metterebbe a disposizione del Ministero tutti i poteri dello Stato; che permetterebbe al Ministero di sconvolgere questi poteri sempre quando gli piaccia di trasferire *ipso facto* il governo civile di qualunque parte dei regii Stati nelle autorità militari, ordinando solo lo stabilimento di un campo, anche piccolo, d'istruzione, in quella parte in cui vorrebbe sottomettere all'autorità militare il governo civile, dico che questa legge, essenzialmente contraria ai principii dello Statuto, dovrebbe intendersi annullata di pien diritto in forza dello Statuto medesimo. Se vogliamo ragionare secondo i principii generali, secondo la natura medesima delle cose, io non trovo che i comandanti militari di un esercito adunato pel solo scopo d'istruzione in tempo di pace, in un paese tranquillissimo, debbano esercitare anche la polizia civile; se-

condo la natura delle cose questa autorità loro non compete, perchè non è loro necessaria.

Non vi ha legge, non vi ha principio che appoggi la pretesa del Ministero; essa è contraddetta dal testo positivo delle leggi e dai più essenziali principii dello Statuto fondamentale. Io dunque non istarò aspettando il parere dell'avvocato generale, rispetto questo parere; ma esso non può risultare diverso dal testo chiarissimo della legge; nè si potrà pretendere sicuramente che un regio biglietto, contenente solo un atto di amministrazione e non pubblicato qual legge, abbia tuttavia la forza di legge, e di legge tale da poter derogare a leggi organiche posteriori e derogare anzi allo stesso Statuto. Epperò a ristabilire i disconosciuti principii, a mantenere ferma ed inviolabile l'esecuzione delle leggi, propongo all'approvazione della Camera il seguente ordine del giorno motivato:

« La Camera dichiarando che anche nelle circostanze di campi di esercitazione restano pienamente salve ed illese le attribuzioni dell'autorità municipale, coll'esercizio della polizia urbana e della polizia generale interessante i cittadini, a termini della legge 7 ottobre 1848 scorso anno, passa all'ordine del giorno. »

PINELLI, ministro dell'interno. Io credo bene che il deputato Pescatore non mi vuole incolpare d'aver a disegno narrato una cosa che non sia... (*Il deputato Pescatore fa cenni negativi*) Del resto il testo portato nella minuta è fatto sopra gli schiarimenti avuti dal ministro della guerra; in questo documento stesso in cui si scriveva al sindaco si cita la pagina dove si trova quest'articolo; l'articolo, come è espresso, è impossibile che si riferisca ad un caso speciale, ma si riferirebbe ad un caso generale; le parole sono: *nella circostanza di campi d'esercitazione*; è tutto indeterminato, dunque non può riferirsi sicuramente ad un solo campo determinato. Il sindaco poteva riconoscere se il regio biglietto che gli veniva citato in luogo dove lo poteva trovare fosse o no conforme a questa disposizione; dunque la buona fede era pienissima a questo riguardo. Dirò poi che il ministro dell'interno, dopo la nuova spiegazione avuta e dopo il parere avuto dall'avvocato Troglia, inclinò appunto nel senso spiegato dal signor Pescatore.

Ora, quando il Ministero chiedeva il voto dell'avvocato generale, il quale presso di noi è il censore della legge, è l'occhio del Governo, io credo non si possa accusare d'imprudenza nella sua condotta quando egli segue quelle norme che sono dalla legge suggerite intorno a questi punti legali che intervengono nell'amministrazione della cosa pubblica. Però non posso ammettere che il deputato Pescatore chieda alla Camera di venire a dare una decisione intorno all'interpretazione di una legge; la Camera può fare ciò per mezzo di una legge; se vuole, si può fare una proposizione di legge la quale venga a spiegare la legge in via di interpretazione, e questa deve fare tutti i giri ed ottenere il voto dell'altra Camera; ma essa non può sicuramente di sua propria ed esclusiva autorità venir a dichiarare quale debba essere il senso di una legge; questo spetta a tutt'altri che alla Camera; dunque io credo che tutto ciò che si potrebbe fare e che è d'uopo (poichè vedono che il Ministero ha già preso lo stesso partito) è di mandare al Ministero onde faccia tutte le più severe indagini intorno a questo fatto e veda che siano eseguite le leggi. Questo è ciò che noi faremo tostochè l'avvocato generale abbia spiegato la sua opinione, alla quale certamente noi ci conformeremo, poichè, se richiediamoi voto dell'avvocato generale, egli è per farne caso.

PESCATORE. Il Ministero dopo aver ricevuto il consulto

dell'avvocato Troglia dichiarò formalmente che egli persisteva nella sua opinione. Ciò risulta dal suo dispaccio del 25 luglio scorso, così concepito:

« Nel far cenno alla vostra signoria illustrissima (cioè al sindaco) di avere a suo tempo ricevuto la deliberazione di cotesto Consiglio delegato, unitamente al parere del signor avvocato Troglia, che andavano uniti al di lei foglio 6 andante, numero 64, relativo il tutto al conflitto insorto rispetto alle licenze d'osteria durante il tempo del campo d'istruzione, mi pregio di significarle ora, in riscontro all'altro di lei foglio del 22 pur andante, numero 75, che non essendosi punto, per le considerazioni in detta deliberazione e parere contenute, modificata l'opinione di questo Ministero, non ha il medesimo che a riferirsi a quanto si faceva debito di partecipare in proposito a vostra signoria illustrissima con suo dispaccio del 13 giugno. »

Ecco dunque come il Ministero ha persistito nella sua opinione e non ha nemmeno spiegato la ragione per cui credeva non valide quelle adottate dall'avvocato Troglia.

Perciò il sindaco ha dovuto credere, ed era in fatti costante a fronte del dispaccio, che si persisteva a voler mantenere la preponderanza dell'autorità militare nell'esercizio della polizia nei dintorni del campo d'esercitazione.

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PESCATORE. Siccome non vi è a dubitare che la Camera ha per suo ufficio essenziale di mantenere inviolata l'esecuzione delle leggi e d'interpretarle, occorrendo; siccome non vi è a dubitare che l'ufficio del potere legislativo sia quello d'invitare il potere esecutivo ad eseguire le leggi, quelle massime sopra cui non cade ragionevole dubbio; siccome riguardo alla legge di cui si tratta non si eleva dubbio di sorta, giacchè il signor ministro dell'interno non fece altro che dimostrare la sua buona fede quando allegava quelle parole che poi in realtà non si trovano nel regio biglietto stampato nella raccolta, ed ebbi cura certamente di assicurarmi coi propri occhi, prima di far una mozione di questa natura, che quelle parole essenziali, determinanti il carattere della legge, non esistevano; siccome non vedo il perchè si abbia da interrogare l'avvocato generale quando non c'è dubbio alcuno, ho proposto un ordine del giorno in questo senso per invitare il Ministero all'esecuzione della legge.

Del resto io mi riferisco volentieri al savio giudizio della Camera; se la Camera crede di adottare un ordine del giorno più mite, dicendo per esempio:

« Ritenute le dichiarazioni del Ministero, il quale ha consultato l'avvocato generale e provvederà secondo il voto che sarà emesso dall'avvocato generale. . . » (*Rumori*)

Voci. No! no! no!

PINELLI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ora che il signor deputato Pescatore, dietro alle interpellanze fatte al signor ministro dell'interno, ed alle quali il signor ministro rispose, ha creduto di formulare una proposta di un ordine del giorno motivato, io, anzi tutto, debbo consultare la Camera per vedere se questa proposta è appoggiata, perchè non posso lasciare che più oltre si discuta, nel caso in cui la proposta non venga appoggiata.

PINELLI, ministro dell'interno. Io mi permetterò di leggere un estratto d'una nota diretta dal Ministero dell'interno a quello della guerra il giorno 6 agosto, dal contenuto della quale potrà la Camera rilevare come sia stata dal Governo considerata la questione di cui si tratta:

« Le più stringenti fra le adottate ragioni sono quelle che il disposto del regio viglietto 27 agosto 1833 per la forma non possa ritenersi aver effetto di una legge (RR. CC., libro II,

titolo II, capo 2, § 10), e che desso non mirasse che a dare le norme per il campo che nel 1833 doveva aver luogo in settembre nelle lande di Ciriè, ecc. Ed a queste due osservazioni ed al complesso delle altre non si saprebbe veramente che cosa contrapporre, ove il detto regio viglietto costituisse l'unica base cui si appoggia il comando dei carabinieri reali.

« In tale stato di cose ha pensato lo scrivente di comunicare, con preghiera di restituzione, alla signoria vostra illustrissima l'accennato parere, la deliberazione del Consiglio delegato di Ciriè ed una rappresentanza stata prima ancora trasmessa da quel sindaco, affinché possa, ogni cosa ponderata, vedere se non sia alle volte il caso di far cessare le cantine soltanto autorizzate dal comandante dei carabinieri reali, oppure di esplorare sulla controversia il parere dell'avvocato generale. »

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia la proposta del deputato Lanza.

Una voce. Favorisca di leggere quella proposta.

PRESIDENTE. Leggo la proposta del deputato Lanza:

« La Camera dei deputati prendendo atto delle dichiarazioni e spiegazioni date dal ministro degli interni, ritenendo che provvederà alla retta applicazione delle leggi, passa all'ordine del giorno. »

Dimanderò alla Camera se appoggia l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza, al quale aderisce il deputato Pescatore.

(È appoggiato.)

SINEO. Avrei qualche difficoltà da opporre all'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza, messo in confronto con quello stato pur ora proposto dal deputato Pescatore. Se si trattasse unicamente, come voleva poco fa il signor ministro, dell'interpretazione di una legge, allora troverei che dopo le spiegazioni che egli ha date e la buona volontà che ha dimostrato di conoscere il voto dell'avvocato generale, non sarebbe da ridire, e quindi adotterei facilmente una formola pari a quella che il deputato Lanza ha proposto.

Ma qui havvi di mezzo un fatto il quale mi sembra che porti la quistione sopra un altro terreno.

Il ministro non ha conteso il fatto posto per costante dall'avvocato Pescatore, cioè che il regio biglietto di cui si tratta non sia stato pubblicato.

Ora io domando se si possa ammettere che sia da ritenersi in vigore una disposizione legislativa non pubblicata. In questo punto non havvi soggetto di dubbio, non havvi materia di questione, è un principio riconosciuto da tutto il mondo, quello che le leggi non obbligano salvo dal giorno della loro pubblicazione. L'imperatore Caracalla (*Si ride*) per mistificare i suoi sudditi faceva scrivere i suoi editti in carattere minutissimo, che non potevano leggersi dai passeggeri; ma almeno egli rendeva omaggio al principio della necessità della promulgazione. (*Nuove risa*) Ma il pretendere che si obbedisca ad una legge, ossia ad una disposizione che si pretende legislativa e che non fu pubblicata, è cosa talmente nuova che veramente non credo che la Camera possa tollerarla.

Conseguentemente io credo che, non trattandosi d'interpretazione di legge, bensì di mantenere il rispetto dovuto ad un principio generale generalmente riconosciuto, ad un principio tutelare dell'a libertà, si dovrebbe adottare l'ordine del giorno che prima erasi proposto dall'avvocato Pescatore.

VIOIRA. Rispondo brevemente che, a mio avviso, l'obiezione messa innanzi dall'onorevole deputato Sineo non può produrre l'effetto che esso si propone, in quanto che tutta questa obiezione consiste nel dire che l'ordine del giorno

proposto dal deputato Lanza lascierebbe supporre che la Camera riconoscesse nel caso un dubbio di legge ed il bisogno d'interpretazione; ma in ciò mi pare che vada errato l'onorevole deputato, in quanto che l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza parla dell'applicazione della legge, e non parla dell'interpretazione di un testo ambiguo; parla quindi piuttosto di esecuzione che di dichiarazione di un senso dubbio.

Ora dunque, essendosi per il passato applicato una legge che non dovevasi applicare, e riconoscendo il Ministero che si deve d'ora in avanti applicare l'unica legge conforme allo Statuto, cioè quella del 7 ottobre 1848 che regge i municipii, ne consegue per necessità che l'ordine del giorno di cui si tratta non lascia supporre che la Camera dubiti sulla legge da applicarsi o sul di lei senso; non è questa la questione che è posta nell'ordine del giorno; l'ordine del giorno riconosce che è il caso di applicare la legge municipale, ed è ciò appunto che è stato medesimamente riconosciuto dal Ministero.

QUAGLIA. Io mi farò ad osservare che dal 1833 il ministro della guerra rendeva di pubblica ragione una raccolta annua, nella quale venivano stampate tutte le leggi, tutti i regolamenti che venivano emanati dall'autorità militare, che questi regolamenti passavano in tutte le provincie, e servivano di norma generale ai municipii per le parti che loro potevano competere, specialmente per la leva, con moltissime disposizioni che riguardavano questo regolamento. Questa raccolta è conosciuta, è nelle mani di tutti, di maniera che non vi può essere dubbio sulle parole di cui si tratta del regolamento del 1833, che non solo è stampato nella raccolta, ma è anche stampato a parte come regolamento di disciplina e di polizia militare, di maniera non è a vedersi se non che se si tratta nel caso presente di campo d'istruzione o di osservazione. Giacchè pare a me che vi sia un'altra questione da prendere qui in considerazione, ed è che il campo di cui si parla non è campo d'istruzione, ma campo di osservazione; nel caso attuale noi dobbiamo anche aver riguardo se siamo in tempo di guerra o di pace, e questo è già stato deciso dalla Corte di cassazione riguardo alla sentenza del generale Ramorino, la quale fissò per così dire un antecedente per dichiarare in che stato noi siamo attualmente, in guisa che io credo benissimo che non possa essere caso di nessuna applicabilità di questo regolamento.

Riguardo poi al principio generale di legislazione, io sono d'accordo col signor Pescatore, che veramente, anche nel tempo del campo di esercitazione, non deve mai essere lesa l'autorità municipale, e se mai s'incontra qualche dubbio sull'applicazione di un antico regolamento, sarebbe sicuramente ottimo che dal Ministero si faccia una legge modificatrice delle antiche costumanze, appunto per derogare a tutte quelle autorità arbitrarie che erano passate in consuetudine, e che avevano forza di legge pel passato.

FARA-FORNI. Domanderò la parola per avere spiegazioni su quanto allegò il preopinante, cioè che il campo sia di osservazione, e non d'istruzione.

SINEO. L'onorevole deputato Quaglia ha supposto che, mediante la stampa fatta per ordine del ministro della guerra e distribuita alle autorità militari, siasi potuto supplire alla pubblicazione col mezzo della quale la legge debbe giungere a notizia di tutti i cittadini. Basta esprimere questa proposizione per dimostrarne l'assurdità.

Ci sono forme determinate di promulgazione, e quando non fossero determinate ci sarebbero le forme naturali, cioè è necessario che la legge sia pubblicata in modo che tutti ne

possano essere informati. Ora non tutti sono obbligati di comprare la raccolta stampata e distribuita dal Ministero della guerra; è necessario che la pubblicazione si faccia in ciascun comune dietro gli ordini ministeriali per opera dell'autorità municipale. Questo non fu fatto circa la disposizione che si vuole legislativa e di cui si tratta; dunque non se ne poteva tener conto, dunque non è il caso di addentrarsi nella questione se si tratti qui di un campo d'osservazione o di un campo semplicemente di esercizio. Il ministro ha fatto applicare quella legge che concerneva i campi di istruzione; ora questa disposizione risulta che non aveva carattere di legge, perchè non era stata pubblicata, epperò non era obbligatoria; questo risultava anche al ministro; il ministro ciò non ostante interrogò bensì l'avvocato generale circa il senso di questa legge, ma intanto la tenne in osservanza.

Pare che qui il ministro siasi scostato e dai principii generali delle leggi e dallo Statuto, e conseguentemente conviene che risulti dalla deliberazione della Camera che questo procedimento è illegale e non debbe essere ulteriormente tollerato.

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che il signor deputato Sineo ha combattuto l'ordine del giorno del deputato Lanza, il qual ordine del giorno è già stato appoggiato. Ma in quanto poi si riferisce, come ha fatto, all'ordine del giorno del signor deputato Pescatore, io debbo osservare che quest'ordine del giorno non esiste più, perchè il signor deputato Pescatore, coll'aver approvato l'ordine del giorno del deputato Lanza, ha ritirato il suo.

SINEO. Io lo riproduco.

PRESIDENTE. Allora lo formoli per iscritto.

SINEO. Non c'è più?

PRESIDENTE. Non c'è mai stato. (*ilarità*)

SINEO. Perchè sia più chiaro lo formolerò in questi termini:

« La Camera, dichiarando che non può essere obbligatoria pei cittadini una disposizione regia non promulgata, passa all'ordine del giorno. »

VIORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Consulto la Camera per sapere se appoggi l'ordine del giorno del deputato Sineo. Lo rileggerò. (*Vedi sopra*)

PROFFERIO. Domando la parola.

VIORA. L'ho dimandata io prima.

PRESIDENTE. Devo prima vedere se è appoggiato l'ordine del giorno.

(È appoggiato.)

Il deputato Viora ha la parola.

VIORA. Pare a me che alla gravità di una Camera legislativa poco si convenga che ella dichiari per ordine del giorno un principio così fondamentale in legislazione, che cioè una legge che non è stata pubblicata non può essere osservata.

Quindi sotto questo aspetto non posso a meno di riprovare l'emendamento proposto coll'ordine del giorno del signor deputato Sineo.

Debbo soggiungere, dacchè ho la parola, aver sentito da parecchi miei colleghi che essi dubitano se la legge, la cui retta applicazione è raccomandata dall'ordine del giorno del signor Sineo, sia quella dei municipii del 7 ottobre 1848, o veramente il biglietto regio, che non ha generalmente forza obbligatoria; giacchè, secondo essi, l'ordine del giorno in discorso può lasciare qualche dubbio se l'anzidetta legge da applicarsi al caso concreto sia il biglietto regio, ovvero la legge municipale obbligatoria per tutti i cittadini.

Quanto a me dichiaro sinceramente che credo abbastanza accertato dall'ordine della discussione che la legge che il ministro in'ende applicare per l'avvenire sia veramente quella dei municipii e che esso non ritiene come obbligatorio il biglietto regio di cui si tratta.

Ad ogni modo io dico che questa è l'opinione che, all'ultimo stato delle cose, mi pare che abbia formolata il signor ministro degl'interni, il quale mi sembra abbia dichiarato che il biglietto regio non era obbligatorio. Ora domando io: se questo non si debbe applicare al comune di Ciriè ed ai luoghi circostanti al campo, qual altra legge rimane ad applicare in quel luogo, se non quella del 7 ottobre 1848?

Dunque si debbe ritenere come fatto costante che la legge che sarà applicata sarà la legge del municipio.

Onde in questo modo credo che sia chiarito ogni dubbio che possa ancora restare sull'ordine del giorno proposto, e così sia esclusa ogni disquisizione disgustosa al proposito.

BROFFERIO. La prima conclusione del deputato Pescatore pare a me la più schietta, la più semplice e la più legale. Concorro nelle riflessioni dell'avvocato Sineo; ma duolmi che sostenendo i ragionamenti del signor Pescatore ne abbia mutata la conclusione. E poichè il signor Pescatore l'abbandonò, io la riprendo, ed invito la Camera a pronunciare sopra di essa il suo giudizio.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Mi credo in debito di prender parte anch'io alla discussione che si sta agitando, onde sommettere al savio ed illuminato giudizio dell'Assemblea alcune poche osservazioni attenentisi al criterio che in mio senso ha da servire di norma al risolvimento della controversia. Debbo però in prima far noto alla Camera un fatto il quale può avere non poca influenza sul punto che cade in contestazione, ed è che la cosa non è più nei termini della pura teorica, ma passò già nei campi della pratica per essersi prima d'ora deferita al potere giudiziario la decisione del dubbio, se all'autorità militare che soprainfende alla disciplina del campo d'esercitazione o alla podestà municipale compete preferibilmente il diritto di spedire le licenze alle quali ha tratto l'insorta dubitazione, e per essersi, ciò che più monta di ritenere, dall'autorità giudiziaria deciso che non al sindaco in virtù della legge 7 ottobre 1848, ma al comando militare in virtù dell'invocato regio biglietto spetta la ragione di largire la contrastata licenza, e pronunziata in conseguenza in odio del contravventore al prescritto di quel biglietto la multa ivi inflitta ai trasgressori dei suoi ordinamenti. La notizia di questo fatto mi pervenne dal ricorso sporto al dicastero a me affidato, ove chiedesi al Re che in virtù della prerogativa di far grazia, e considerato appunto il ragionevole dubbio in cui il ricorrente erasi trovato, se al sindaco o più veramente al militare comando avesse a rivolgersi per impetrare la voluta licenza, siagli condonata la multa stata da lui per involontario errore incorsa.

Ora una evidente illazione che trar si può dall'esposto fatto questa si è che, per quanto possa parere più fondato il sistema di chi pensi che nel conflitto tra il biglietto regio non pubblicato ed unicamente relativo ad un caso particolare ed una legge generale venuta posteriormente in luce, qual è quella del 7 ottobre 1848 sull'ordinamento dei municipii e le competenze del sindaco, questa debba a quello prevalere, non può tuttavia dinegarsi che la preferenza a darsi più all'una che all'altra legge involgesse qualche dubbio, poichè in contrario senso ebbe a pronunziare l'autorità giudiziaria cui tal quistione si propose.

Resta presentemente a vedere se entri nelle attribuzioni

di questa Camera il pronunziare un giudizio diverso mediante un semplice ordine del giorno motivato, ed è ciò che a me non pare potersi ammettere a patto nissuno.

Il diritto della Camera elettiva consiste essenzialmente nel far le leggi regolatrici della civil comunanza in concorso coll'altra Camera e salva sempre la reale sanzione.

Dove pertanto piacesse alla Camera di decidere in via legislativa non doversi più avanti tener conto nissuno del regio biglietto di cui si ragiona, ma volersi quindi innanzi unicamente osservare nelle licenze in discorso quanto dispone la legge municipale del 7 ottobre 1848, niuno è che vi potesse giustamente contraddire, salvo sempre, ben inteso, il concorso del Senato in questa medesima sentenza e la regia sanzione. Ma se non ama la Camera di apprendersi alla via legislativa pel risolvimento del dubbio sorto tra l'efficacia del regio biglietto e quella della successiva legge municipale, io non saprei per verità in qual altro modo ella potrebbe di tal cosa legalmente intramettersi.

Se la Camera non si spiega per modo di legge, ella non fa che manifestare un avviso sovra un punto di mera dottrina, come già ebbe ad avvertire con molta opportunità il ministro dell'interno. Or qual esser potrebbe il peso di cosiffatto avviso, cui non sarebbe tenuto a conformarsi nè il potere esecutivo, cui le sole leggi hanno da servir di norma nel suo operare, nè tampoco il potere giudiziario, la cui libera azione nell'interpretare le leggi non può essere incagliata da un mero e semplice avviso espresso dall'una delle due branche del potere legislativo, e non avente virtù e carattere di legge?

La conclusione pertanto del sin qui detto si è il non potersi da questa Camera assecondare la domanda di chi vorrebbe indurla a pronunziare illegalmente per via di un semplice ordine del giorno motivato sopra una quistione, la quale, finchè non sia risolta regolarmente in via legislativa, vuol essere lasciata alla definizione del potere giudiziario, dal quale effettivamente già ricevette uno scioglimento opposto a quello che si proporrebbe di darvi.

VIOVA. Quantunque io abbia già parlato due volte, tuttavia debbo aggiungere alcune altre parole per manifestare intieramente tutta la mia opinione sul soggetto che cade in discussione. Io non dubito che la Camera non sia ristretta ad esercitare semplicemente il potere legislativo, ma credo ovvio il dire che essa abbia anche un altro potere oltre quello di far leggi. Ognuno sa che il Parlamento in tutti i paesi costituzionali, oltre alla funzione legislativa, strettamente parlando, esercita un'altra missione, la quale non può venire sotto il nome stretto di legislativa e che può ciò nulla meno considerarsi come essenziale guarentigia delle libertà; e questa funzione, o signori, voi non potete disconoscere che è appunto quella di sorvegliare gli atti del potere esecutivo. La quale facoltà verrebbe appunto esercitata dalla Camera ogni volta che le paresse di vedere una certa tendenza nel Ministero o nei funzionari amministrativi ad esso subordinati di non applicare con precisione le leggi che specialmente riguardano alla libertà. Ora, coll'ordine del giorno proposto dal signor Lanza, è appunto questa funzione di sorveglianza che verrebbe ad essere esercitata dalla Camera, la quale, non vedendo nessun dubbio che la legge da applicarsi al luogo di Ciriè e circostanti si è quella del 7 ottobre 1848, non il regio biglietto già citato, promuove perciò l'esecuzione in via amministrativa di quella legge e così custodisce le libertà della nazione per modo di controllo.

Questa attribuzione, che nessuno può negare al Parlamento, viene di presente ad attuarsi nel proposto ordine del

giorno del signor Lanza, di tal maniera che lo stesso Ministero avendo in ultima analisi riconosciuto quale sia la vera legge da porsi in esecuzione, così, posto da parte il fatto compiuto del passato, la Camera insta soltanto l'esecuzione della legge per l'avvenire senza espresso biasimo quanto al passato.

Circoscritta in tali limiti la sorveglianza, la Camera viene a disimpegnare questa gravissima ed alta funzione con quella moderazione che le si conviene.

Ecco quindi che la rappresentanza nazionale non è ristretta al solo potere legislativo, ma deve pure adempiere l'ufficio di sorvegliare l'esecuzione delle leggi e star custode di quelle che più principalmente guarentiscano la libertà dei cittadini. (*Applausi dalle gallerie*)

DEMARCHERITA, ministro di grazia e giustizia. Nell'affermare che feci, essere sostanzialmente riposta l'attribuzione che lo Statuto conferisce all'Assemblea elettiva nel concorrere cogli altri poteri dello Stato alla formazione delle leggi, punto non intesi di escluderne quella che tuttodì le si riconosce senza contrasto di sorvegliare l'eseguimento esatto e rigoroso delle vigenti leggi. Vano e d'effetto vuoto tornerebbe il diritto di petizione che lo Statuto sancisce dove non vi rispondesse la facoltà della Camera di vegliare acciò sia fatta ragione alle giuste doglianze dei petenti, promossa a loro favore l'osservanza di quelle leggi che lagnansi essersi a loro discapito trascurate e neglette.

Ma se è giusto e ragionevole che la Camera attenta vigili all'eseguimento di quelle leggi delle quali le sia denunciata la trascuranza, non ne vien per questo ch'ella possa del pari attribuirsi il diritto di risolvere fuori della via legislativa quei dubbi che s'incontrino nell'applicazione ai casi occorrenti di questa o quella disposizione di legge: quanto la prima di tali facoltà è sacra ed invulnerabile, altrettanto la seconda trapasserebbe apertamente i limiti del potere alla Camera attribuito. Sia pur lieve quanto si vuole il dubbio eccitatosi sulla necessità di ubbidire al regio viglietto anziché alla legge municipale, perchè quello non sia stato pubblicato, e non abbia il suo tenore quel carattere di generalità ch'è alle leggi richiesto; basta che sia sorto un dubbio qual ch'egli sia per dover essere risolto od in via strettamente legislativa od in difetto in via giudiziaria. Non v'è un terzo modo di risolverlo legalmente.

RAVINA. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO ed alcuni altri. Mantenga la parola a Ravina.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la chiusura domandata debbo annunziare alla Camera che vi sono ancora due altri ordini del giorno, l'uno del deputato Demarchi, l'altro del deputato Brofferio.

Il primo nel suo ordine del giorno dice:

« Attesochè il potere giudiziario è già intervenuto nella questione, la Camera, lasciando libero corso alla giustizia, passa all'ordine del giorno. »

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Brofferio porta il seguente senso:

« La Camera, dichiarando che nei campi d'esercitazione restano pienamente salve le attribuzioni dell'autorità municipale sulla polizia riguardante i cittadini, passa all'ordine del giorno. »

Comincerò dal consultare la Camera se questi ordini del giorno sono appoggiati.

DEMARCHI. Li ponga ai voti separatamente.

VALERIO. Bisognerebbe prima interrogare i proponenti se intendono di svolgerli.

PRESIDENTE. Ciaschedun proponente ha diritto di svolgere il suo emendamento prima che sia appoggiato; epperò se intendono di svolgere le loro proposizioni hanno la parola.

BROFFERIO. Prima di parlare avrei bisogno che il signor presidente avesse la bontà di leggere un'altra volta l'ordine del giorno proposto dal signor deputato Lanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Lanza dice:

« La Camera dei deputati, prendendo atto delle dichiarazioni e spiegazioni date dal ministro dell'interno, ritenendo che provvederà alla retta applicazione della legge, passa all'ordine del giorno. »

BROFFERIO. Io fo plauso alle osservazioni fatte dal signor Sineo e dal signor Viora. Qui non si tratta di una questione giudiziale, ma di una controversia di ordine amministrativo. È sacro obbligo della Camera di vegliare assiduamente all'esecuzione della legge di cui è suprema custode; ed in cospetto dell'articolo ministeriale la Camera dee farsi vindice del patrio diritto. Ma se io applaudo alle osservazioni dei deputati Sineo e Viora, non posso applaudire alle loro conclusioni. Infatti essi lasciano al Ministero di farsi esecutore della legge secondo la sua nota sapienza. (*ilarità*) Ma qual legge eseguiranno essi? . . . Amico delle chiare e schiette verità, io desidero che la Camera si spieghi schiettamente e chiaramente, e dica che invita il Ministero a lasciar ai municipii l'esercizio della polizia dove stanno a campo i soldati, e non a conferirlo indebitamente all'autorità militare; la qual cosa è lo stesso che mettere le popolazioni in istato di assedio. Insisto pertanto acciocchè venga accolto l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. La parola è al signor Demarchi per svolgere il suo ordine del giorno.

DEMARCHI. Io era inclinato ad accettare l'ordine del giorno del deputato Lanza finchè stava in termini generali; ma dopo l'interpretazione del deputato Viora io non lo posso più ammettere, perchè con esso la Camera verrebbe a tramutare l'ordine del giorno in legge, il che non si può fare, a mio parere. Io non sono certamente amico dei biglietti regii, nè del sistema di interpretazione che si usava anteriormente.

La vera legge da eseguirsi sarà quella indicata dal deputato Viora e dal preopinante Lanza, ma credo che si debba lasciare la questione intatta e che si debba dire in generale che il Ministero debba vegliare all'esecuzione della legge, la quale sarà la vera legge da eseguirsi. Per questo motivo, non potendo più aderire all'ordine del giorno del deputato Lanza, io ho proposto un ordine del giorno con cui lascio la questione intatta, perchè il potere giudiziario, allorchè ha preso parte in una questione, non tocca più alla Camera immischiarne. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. I signori deputati Brofferio e Demarchi hanno proposto un ordine del giorno; io domanderò alla Camera se appoggia questi ordini del giorno.

(Sono appoggiati.)

PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo ora appoggiati gli ordini del giorno Brofferio e Demarchi, la parola è al signor Guglianetti che la domandò prima.

GUGLIANETTI. Non è mia intenzione di entrare a discutere la questione nel merito, voglio soltanto proporre un emendamento alla proposta del deputato Lanza. Io sono d'accordo coll'avvocato Brofferio che le questioni deggiono trattarsi con schiettezza, e quindi credo a tutti gli altri preferi-

bile l'ordine del giorno abbandonato dal professore Pescatore e ripreso dal signor Brofferio. Ma siccome le cose schiette di rado trovano favorevole accogliimento, così nel solo caso in cui quest'ultimo ordine del giorno sia rigettato, proporrei di emendare quello del deputato Lanza aggiungendo alle parole, dove richiama il Ministero alla *retta applicazione della legge*, le seguenti, cioè: *la legge sui municipi 7 ottobre 1848*. Così almeno sarà chiarito quale sia la legge che la Camera intende si debbe osservare in questo argomento per togliere le giuste lagnanze promosse dal deputato Pescatore.

PINELLI, ministro dell'interno. Dietro quanto accennava l'egregio mio collega il guardasigilli, rilevo dalle carte che ho meco che una certa Maria Rosso, la quale era stata provveduta di licenza soltanto dal sindaco e non dal comando dei carabinieri, fu condannata ad una multa per una vendita di vino; ora dunque io domando: come potrà la Camera intervenire a derogare l'effetto di cotesta sentenza? Sarà tutt'al più questione di promuovere una spiegazione legislativa, ma bisognerà che c'intervenga una legge; bisognerà che l'ordine del giorno sia concepito in modo per cui si mandi al Ministero che provveda a ciò sia data una interpretazione legislativa conforme allo Statuto ed alle leggi vigenti; in questo modo può stare, ma dire così isolatamente: « Si applichi questa legge e non quella, » non è un modo opportuno, non è formola parlamentare.

Molte voci. La chiusura! (Vivo mormorio)

PINELLI, ministro dell'interno. Io prego la Camera di ben osservare che quando essa viene a dar un ordine al Governo con cui si dice: si osservi questa legge e non l'altra, fa un giudizio; io credo che assolutamente non convenga alla Camera usare questa forma, o almeno che la formola non sia conveniente.

Io convengo che alla Camera competa il diritto di sorvegliare all'esecuzione delle leggi secondo gli ordini costituzionali, questo è di pieno suo diritto, ma la formola con cui la Camera provvede sopra questo diritto della Costituzione non è questa; essa manda al potere esecutivo la sua deliberazione con raccomandazione perchè siano osservate le disposizioni della legge in generale; ma lascia poi che tutte le altre giurisdizioni, le quali sono guarentite anch'esse dallo Statuto, prendano le ingerenze che spettano a ciascuna di esse. *(Breve interruzione)*

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io comincio col protestare in faccia alla Camera che, se a me spettasse il risolvere nel merito la questione di preferenza tra il regio biglietto non pubblicato e mancante di quel carattere di generalità che è nelle leggi indispensabile e la legge generale posteriore, io mi associerei di buon grado a coloro che stanno per la legge contro il regio biglietto; e ciò non già perchè sia regola di diritto, come si suppose, che la legge generale prevaler debba alla speciale, stando la cosa in senso affatto opposto, ma sibbene perchè manca al regio biglietto il concorso di quelle condizioni, senza le quali mai vi si riconoscerebbe la forza e l'autorità di legge.

Ma per essere questo il mio schietto pensare non ne seguita che io debba del pari riconoscere nella Camera un'autorità che non mi pare attribuitale dallo Statuto, quella cioè di definire ella stessa il dubbio fuori della via legislativa e per modo di un semplice ordine del giorno motivato.

Si ha un bel ripetere insistendo sul non esservi verace dubbio per essere chiaro quanto la luce del meriggio che il regio biglietto, destituito qual egli è dei più essenziali caratteri propri della legge, non può star a petto della succeduta legge municipale, cui nulla manca dei caratteri legali, e non

poter perciò quella con questo gareggiare di valore e di efficacia.

A render dubbiosa una proposizione basta che sorga chi sul serio vi contrasti, nascendo il dubbio non d'altronde che dalla discrepanza delle opinioni sovra un punto qualsiasi. L'esser una cosa certa o dubbia ed il più o meno del dubbio dipende dal diverso modo di vedere e di sentire: quel ch'è certo per l'uno può esser per altri incertissimo.

Nel caso nostro a creare il dubbio basta il giudicato in contrario senso proferito e che necessitò la domanda in via di grazia.

Or io mantengo, con piena fidanza di non ingannarmi, non poter cotal dubbio esser dalla Camera legalmente risolto con un semplice ordine del giorno motivato, il quale, non essendo alla perfine nè legge, nè sentenza, si riduce ad essere un atto il cui legale carattere mal saprebbe colla scorta della ragione e della legge acconciamente definirsi. O pronunzi la Camera non esservi dubbio sull'efficacia del regio biglietto, od, ammesso il dubbio, lo risolva in tal senso, ella nei due casi porta egualmente un giudizio che non le è dato di pronunziare senza l'accompagnatura delle forme legislative.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di grazia e giustizia a voler formulare la sua proposta; in difetto io prima di tutto debbo chiedere alla Camera se appoggia l'addizione del deputato Guglianetti, fatta all'ordine del giorno proposto dal signor Lanza, che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *retta applicazione della legge*, le seguenti: *de' municipi 7 ottobre 1848*.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. Domanderò al signor Lanza se consenta a quest'aggiunta.

LANZA. Io avea chiesto la parola precisamente per spiegarmi sull'ordine del giorno da me proposto.

Io non credeva che fosse necessario di esporre i motivi del mio ordine del giorno, perchè mi parevano emergere chiarissimi dalla discussione che ebbe luogo relativamente alle interpellanze dell'onorevole deputato Pescatore.

Il signor ministro dell'interno sostenne fino ad un certo punto che il biglietto regio di cui si parla avesse veramente forza di legge; egli si appoggiava principalmente sopra due ragioni, la prima era che in questo biglietto regio contenevasi una disposizione generale, e non particolare, e non concreta; in secondo luogo pare che supponesse che questo biglietto fosse stato pubblicato e noto in conseguenza ai cittadini del regno.

Ma dalle risposte date dal deputato interpellante risulta chiaramente che quella frase, la quale avrebbe dinotato una disposizione generale nel biglietto regio, se era nel documento che aveva sott'occhio il signor ministro dell'interno, non esisteva però nel testo del medesimo.

Risulta poi anche chiaramente che quel biglietto regio non fu pubblicato e che rimase sempre sotto sigillo negli archivi del Ministero.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non lo so.

LANZA. Almeno non venne contestato.

PINELLI, ministro dell'interno. So che in quei tempi i regii biglietti non si pubblicavano; quando si riferivano a semplici regolamenti, si mandavano a quelli che doveano farne l'applicazione. Questo è il senso delle spiegazioni da me date.

LANZA. Finora nessun ministro avea contestato queste osservazioni del deputato Pescatore, le quali appoggiavano sopra due fatti, che cioè in primo luogo questo biglietto regio non sia stato pubblicato, dal che ne veniva per conse-

guenza che l'argomentazione, colla quale il signor ministro intendeva provare che questo biglietto regio avesse il carattere di legge, cadeva da sè medesima; laonde, non avendo questo regio biglietto carattere di legge quando proponeva un ordine del giorno che invitava il Ministero a far osservare le leggi intendeva naturalmente le leggi vigenti sopra i municipi. Per conseguenza adottò pienamente l'aggiunta proposta dal deputato Guglianetti perchè corrisponde precisamente alla mia intenzione.

RAVINA. Duolmi vivamente di dovere ora contrastare al venerato mio professore, ma non posso nella presente questione accostarmi per nulla al suo parere. Noi non siamo magistrati: le decisioni dei tribunali non hanno il carattere di legge, perchè non proclamano già un principio generale che valga a norma in tutti i casi simili, ma colpiscono unicamente il caso concreto. La Camera crede che siasi male interpretata la legge sui comuni; i tribunali pronuncieranno quel giudizio che loro paia più conforme alla verità, alla giustizia; ma intanto il Ministero avrà fin d'ora nella votazione della Camera una regola alla quale attenersi. Che se dal giudizio della Camera dissente in seguito quello dei magistrati, allora veramente comincerà ad aversi dubbio nell'interpretazione della legge. Finora, non esistendo ancora verun conflitto fra la Camera e i tribunali, non esiste nemmeno il dubbio.

Varie voci. La chiusura . . .

PRESIDENTE. Essendovi vari membri che domandano la chiusura, non posso a meno che metterla ai voti . . .

SINEO. Domando la parola contro la chiusura. (*Rumori*) Qui non si tratta soltanto di un caso speciale; il caso è grave per l'esempio e per le conseguenze. Se si ammette che qualunque atto di prepotenza possa essere mantenuto, che qualunque abuso possa essere giustificato con la sentenza di un giudice di mandato, di un giudice che non mancherebbe di essere rimosso se opponesse qualche resistenza alle mire de' suoi superiori, io domando: che sarà della libertà e della proprietà dei cittadini? Qui non ci tocca di esaminare il merito di un provvedimento dell'ordine giudiziario, bensì di decidere se il Governo, per mezzo de' suoi agenti militari, possa usurpare qualche parte della libertà, della proprietà dei cittadini in un caso che non è contemplato da nessuna legge promulgata. Il cittadino dee godere della perfetta sua libertà, della pienezza della sua proprietà, del libero esercizio della sua industria, tuttavolta che non abbavi una legge legalmente promulgata che venga a limitare quest'esercizio.

Ora qui si pretende che la libertà dei cittadini di Ciriè possa essere limitata, che la loro industria possa essere arenata per ordine militare, quando non avvi legge che attribuisca al militare quest'autorità.

Il caso adunque è grave e merita di essere contemplato sotto tutti i suoi aspetti; ed io perciò ho creduto di oppormi alla chiusura, almeno fino a che queste osservazioni fossero state presentate alla Camera.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera per sapere a quale delle quattro proposte di ordine del giorno presentate si debba dare la priorità.

Voci. Alla proposta Lanza.

SINEO. Unisco la mia a quella dell'avvocato Brofferio.

PRESIDENTE. In tal caso non ne rimangono che tre. Fra queste io proporrei di dare la preferenza all'ordine del giorno del deputato Lanza, coll'aggiunta del deputato Guglianetti.

BROFFERIO. Domando la parola per fare un'osservazione ch'io credo importante sopra il nuovo emendamento del signor deputato Guglianetti. Le premesse del signor Lanza

pugnano direttamente colle deduzioni del signor Guglianetti.

Il signor Lanza ha creduto che il Ministero abbia dichiarato di riconoscere l'impero della legge municipale e di essere pronto a liberare le popolazioni di Ciriè e di San Maurizio dallo stato d'assedio al quale vanno sottoposte; ma il Ministero non ha detto questo; anzi ha persistito nella contraria sentenza; quindi l'ordine del giorno del signor Lanza non si può associare all'aggiunta del signor Guglianetti senza una manifesta contraddizione.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera, chiedendole se vuol dare, come le proponeva, la preferenza all'ordine del giorno del deputato Lanza.

JACQUEMOUD A. Pour moi, je me propose de voter en faveur de l'ordre du jour de mon honorable collègue Lanza; mais comme cet ordre du jour annonce un fait attribué à M. le ministre de l'intérieur et que des doutes sont survenus sur ce fait d'après l'assertion produite par l'honorable député Brofferio, avant de savoir si je dois voter pour cet ordre du jour il est tout naturel que je demande à être illuminé ainsi que ceux qui ont l'intention d'appuyer l'ordre du jour précité. J'inviterais donc M. le ministre Pinelli à vouloir bien dire s'il reconnaît le fait qui lui est attribué dans cet ordre du jour, fait qui consiste dans la déclaration ministérielle que la loi municipale doit primer toute disposition antérieurement prise par billet royal, et qu'en conséquence le Ministère avisera à ce que la loi communale ne soit plus entravée par des mesures militaires exceptionnelles; car nous ne pourrions pas voter sur un ordre du jour motivé sur un fait que le ministre n'aurait pas reconnu. J'engage donc M. Pinelli à s'exprimer clairement.

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo all'interpellazione del dottore Jacquemoud.

Io ho già spiegato quale fosse la mia opinione personale. Quanto poi all'applicare l'una o piuttosto l'altra delle leggi, ho detto come il Ministero attendeva il voto dell'avvocato generale, perchè credeva che fosse autorità competente a darci una spiegazione intorno alla disposizione della legge.

Non è una regola sicuramente indeclinabile quella del parere dell'avvocato generale, ma può illuminare il Ministero per le providenze che debbe dare.

Insomma, il Ministero darà esecuzione alla legge, cioè a quella disposizione che sarà riconosciuta come legge. . . (*Rumori ed interruzione*)

BROFFERIO. Ma quale?

PINELLI, ministro dell'interno. (*Interrompendo*) Supponiamo un po' che i tribunali giudicassero contrariamente; che dessero sempre la sentenza in favore del regio biglietto, per esempio, vogliono esporre una disposizione della Camera ad essere ineseguita? A me pare che non convenga pel decoro della stessa Camera; tuttavia in via amministrativa non avremo difficoltà di provvedere onde abbia esecuzione la legge.

VIOGA. È quello che si domandava.

Voci. La chiusura!

MELLANA. Darò risposta semplicemente al signor ministro dell'interno. . . (*Rumori*)

Io volevo dire solamente due parole. . . (*Rumori e interruzione*)

LANZA. La Camera, avendo votata la chiusura della discussione, io credo che non sia più lecito il continuarla.

(La Camera, negata successivamente la priorità alla proposta Guglianetti e Brofferio, decide che sia concessa alla proposta Demarchi.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Demarchi.

(Non è approvato.)

SINEO. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. Fu già votata la chiusura!

SINEO. L'esito delle votazioni precedenti mi pare indicare la necessità...

Voci. La chiusura! la chiusura!

SINEO. Io non entro nella discussione; faccio un'interpellanza al signor ministro della guerra. (*Rumori prolungati e segni di disapprovazione*)

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che i deputati hanno il diritto d'interpellanza ai signori ministri; solo pregherei il deputato Sineo a fare le interpellanze dopo la votazione. (*ilarità*)

SINEO. Ma l'interpellanza che intendo di fare al ministro della guerra verte appunto su ciò che dee formar oggetto della votazione.

MONTEZEMOLO. Il regolamento vuole che non si prenda la parola da nessun deputato fra una votazione e l'altra.

SINEO. Il signor ministro.... (*No! no! — Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Molti deputati richiamandosi al regolamento...

SINEO. Il regolamento vieta che si prenda la parola fra la prova e la controprova, ma non proibisce di parlare quando è compiuta una votazione, e prima che si passi ad una votazione sopra un altro punto. (*Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Prego il deputato Sineo ad avere ben presente il regolamento.

Quando la Camera dimanda che si metta ai voti se si debba lasciare parlare un deputato, io non posso a meno d'interrogarne il parere.

LANZA. Vi è una questione preliminare, ed è che la Camera avendo già votata la chiusura non si può più ritornarvi sopra.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti se la Camera accorda la parola al deputato Sineo, poscia l'ordine del giorno del deputato Lanza.

La Camera intende di accordare la parola al deputato Sineo?

(La Camera non accorda la parola al deputato Sineo.)

Una voce. E la controprova? (*ilarità*)

SINEO. Quando vi è minoranza nell'alzata si dee sempre fare la controprova. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

Domando alla Camera se non intende di accordare la parola al deputato Sineo?

(La Camera non accorda la parola al deputato Sineo.)

RAVINA. Chiedo la parola.

Una voce. Non avendo la Camera accordata la parola al deputato Sineo, non può nemmeno averla il deputato Ravina.

RAVINA. Io chiedo la parola sulla posizione della questione. Non è l'emendamento Lanza che deve essere posto prima ai voti, ma bensì quello del deputato Brofferio.

Furono presentati tre emendamenti. La Camera doveva decidere a quale fosse da darsi la precedenza; si pose anzitutto ai voti l'emendamento Lanza; la Camera decise di non dargli la priorità.

Si trattava poi di vedere se quello del signor Brofferio, oppure del signor Demarchi, dovesse ottenerla, e fu accordata alla proposta Demarchi. Ora che questa venne esclusa, mi

pare che di necessità debba la preferenza darsi a quella del deputato Brofferio.

(Dopo prova e controprova, la Camera accorda la priorità alla proposta Lanza.)

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno proposto del deputato Lanza coll'aggiunta del deputato Guiglianetti.

(È approvato.)

**INTERPELLANZE DEL DEPUTATO SIOTTO-PINTOR
SOPRA LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI DELLA SARDEGNA.**

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

Poichè all'ordine del giorno non vi sono altri affari di cui debba occuparsi la Camera, sia permessa anche a me un'interpellanza diretta specialmente ai signori ministri dell'interno e della guerra.

Già ben sapete, senza ch'io vel dica, come fosse aspettata la convocazione del Parlamento, e come il soverchio indugio fruttasse intranquillità al popolo, amaro biasimo al Ministero e sospetti ingiuriosi al Principe. Nè vorrete forse contendermi che se vi pareva necessario di sospenderla per il giro intero de' quattro mesi consentiti dallo Statuto, la sola pubblicazione del decreto di convocazione non vi avrebbe tolto il beneficio del tempo, cosicchè avreste potuto, almeno in parte, conciliare i veri o supposti bisogni del Governo col desiderio del popolo intranquillo e dolente. Ma di ciò non farò io doglianza, perocchè, se usaste del sommo diritto che sovente si confonde coll'ingiuria, non lascia di essere un diritto anch'esso, e noi rispettiamo i vostri diritti perchè vogliamo egualmente rispettati i nostri. Anche in quel decreto però sì lungamente sospirato io veggio un che d'arbitrario che in questi tempi non può nè dee passare inosservato. E arrivino pure ingegni più robusti se il potranno, chè certamente il mio povero ingegno non arriva le ragioni per cui le elezioni dei deputati di Torino e delle provincie continentali dovessero farsi nel quindici, e quelle de' deputati della Sardegna nel ventidue del precorso mese. Imperocchè parmi basti il buon senso a persuadersi che, se doveva ammettersi una differenza, la sarebbe stata piuttosto per accelerare che per allontanare il giorno delle elezioni in provincia sì lontana. Potevate nondimeno rimediare all'errore spedendo un piroscavo per l'imbarco de' deputati; ma l'errore conduce all'errore, e il piroscavo non fu spedito. Che se ciò era in qualche modo comportevole quando alla nostra flotta era ancora serbato l'onore di rispondere amica al tremendo ruggito del veneto leone, non in oggi certamente che trovasi ridotta a confortarsi del solo ricordo di una gloria che fu.

Or dunque ditemi in fede vostra se, incominciata le elezioni nel 22 e venuti i candidati a ballottaggio nel successivo giorno 25, potessero gli eletti dalle remote parti dell'isola trovarsi a Cagliari nel 24 per imbarcarsi coll'ordinario piroscavo di questo giorno se non viaggiavano in pallone volante? Ciò era cotanto impossibile che lo stesso Ministero non potè avere e non ebbe di fatto con quel piroscavo notizia delle seguite elezioni. Resta in conseguenza evidentemente provato che per sola vostra colpa i deputati della Sardegna si trovarono nell'impossibilità di intervenire all'apertura del Parlamento, e se, misurando la cosa dalle sole vostre intenzioni a me piace di giudicarla come un semplice errore, raffrontandola però co' diritti del popolo suona qualcosa di peggio.

Badate che la Sardegna è stanca di questi odiosi privilegi e che troppo ingiusta ricompensa della sua moderazione è il disprezzo, che a' popoli generosi torna più grave di qualunque oppressione. E ponete pur mente che, quantunque in più breve numero, non mancano anche nella mia terra natale i nemici del Governo che profittano di tutte le occasioni a concitare contro di lui gli animi giustamente esacerbati per mille altre cagioni. Meglio pertanto avrebbe fatto il ministro dell'interno se avesse evitato questo nuovo fomite di disgusti, come assai meglio avrebbe fatto il ministro della guerra se avesse concepito in altri termini l'ordine del giorno che si pubblicava colle stampe per l'ultima distribuzione delle medaglie. Per qual motivo encomiare i soli granatieri guardie che senza loro colpa non poterono combattere nell'ultima battaglia come pugarono valorosamente nella prima e tacere affatto de' cacciatori che più fortunati vi ebbero parte e contarono molti feriti? Se si fosse parlato della brigata guardie sarebbero stati compresi tutti, ma parlando soltanto de' granatieri, restavano implicitamente esclusi i cacciatori con manifesta ingiustizia. Lo scritto per altro è in aperta contraddizione collo stesso fatto ministeriale, perocchè ai cacciatori si distribuivano undici medaglie. Per la qual cosa è forza che il Ministero ammetta o l'ingiustizia delle distribuzioni o l'oltraggio del silenzio. Io protesto altamente che con queste mie parole non ho voluto procurarvi un momento di mortificazione e di disgusto; ma più altamente ancora protesto che non transigerò mai colla mia coscienza, dalla quale soltanto dipenderà la mia debole voce, che serberò sempre vergine ugualmente d'encomio e d'oltraggio immeritato. (*Applausi assai marcati dalle gallerie*)

PINELLI, ministro dell'interno. Alzandomi a rispondere alle interpellanze del deputato Siotto-Pintor io credo mio debito il dover prima protestare che se rispondo immediatamente egli è che le sue interpellanze si riferiscono ad un fatto cui sono pronto a rispondere, ma non intendo però con ciò di stabilire, non usandosi in nessun Parlamento, che il Ministero sia obbligato di rispondere *ipso facto*...

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

PINELLI, ministro dell'interno... alle interpellanze che vengono fatte. Venendo dunque a dare spiegazione intorno al fatto delle elezioni dirò che si trasportarono al 22 le convocazioni dei collegi di Sardegna per due motivi: 1° pel motivo che, convocando i collegi pel 15, non vi era più tempo sufficiente mediante il quale le elezioni potessero aver luogo combinando coll'arrivo del vapore della Sardegna e colle difficili comunicazioni che vi sono in quell'isola.

Si pensò poi che, siccome nella Sardegna non era attuabile quella divisione dei collegi per sezioni nei vari capi di mandamento e ciò per il modo con cui sono formate le liste per ordine alfabetico e comprensive di tutti gli elettori della provincia, e che dovendo tutti convenire nel capoluogo della provincia sarebbe stato troppo incomodo per quegli elettori disseminati su tutta la provincia una seconda riunione per la ballottazione ad otto giorni di distanza, poteva bastare una sola convocazione al 22; e si pensò che in questo modo si avevano ad avere contemporaneamente tutte le elezioni sì di Sardegna che di terraferma, essendochè la seconda convocazione dei collegi di questa era fissata pure pel 22; ciò poi ha portato l'inconveniente che vi furono dei deputati sardi (non tutti, perchè i deputati di Sassari potevano col vapore del 24 partire, così alcuni altri) che non poterono trovarsi il giorno dell'apertura del Parlamento; ma siccome il giorno dell'apertura del Parlamento e parecchi giorni successivi passano interamente nelle verificazioni dei po-

teri, non pare che sia poi sì grave inconveniente che questi deputati potessero poi giungere alcuni giorni dopo; siccome i lavori dell'Assemblea non cominciano veramente che dopo la verificazione dei poteri e la costituzione definitiva del Parlamento, si è creduto che non fosse un grave inconveniente che alcuni deputati non potessero trovarsi precisamente nel giorno della solenne apertura. Questa è stata la ragione che ha indotto il Ministero a scegliere quel modo di convocazione diversa per la Sardegna.

DELLA ROCCA, ministro della guerra. È molto facile rispondere alle sue interpellanze.

I due reggimenti dei granatieri guardie furono i soli che non ricevessero o medaglie o menzioni onorevoli, onde era necessario il dire qualche cosa di quei due reggimenti, perchè non si credesse che si fossero rifiutati al combattere.

SIOTTO-PINTOR. Checchè debba pensarsi della pretesa di prevenire il Ministero prima delle interpellanze, farò osservare al ministro dell'interno che trattavasi di un fatto notorio, sul quale non avrebbe potuto rispondere dimani diversamente. Non gli dissimulerò inoltre che le sue risposte non mi hanno punto soddisfatto. Anzi al contrario le ragioni da lui allegate confermerebbero meglio la giustizia del mio rimprovero. Appunto per l'evidente necessità di maggior tempo avrebbe dovuto pubblicar prima il decreto, nè bastava che si potessero sapere le elezioni, cosa per altro smentita, ma era pur necessario che i deputati si potessero trovare all'apertura del Parlamento. Ora, se il signor ministro dice questa cosa di poco momento, la Camera sel veda e sarà meglio ch'io taccia. Sono bensì contentissimo di sapere che i cacciatori guardie non furono nominati perchè dovevano avere le medaglie, locchè si risolve in dire che non furono encomiati perchè meritevoli d'encomio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. (Dà lettura di una lettera del signor presidente del Senato in data 15 corrente, in riscontro all'annuncio della definitiva costituzione dell'ufficio della Presidenza della Camera dei deputati e di altra del signor deputato Cristoforo Mameli in data pure d'oggi, colla quale dichiara che, essendo stato onorato dai suffragi del primo e del terzo collegio di Cagliari, si fa debito di optare per il primo.)

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

NIGRA, ministro delle finanze. Io avrei avuto due comunicazioni da fare alla Camera: l'una concerne lo stato attuale delle nostre finanze, l'altra sarebbe la presentazione del bilancio attivo dell'anno 1849.

Intendeva presentarle oggi, ma l'ora essendo avanzata, credo bene di domandare alla Camera che voglia metterle all'ordine del giorno di dimani, poichè io reputo necessario che si presentino amendue questi documenti al più presto, onde rischiarare il paese sullo stato attuale in cui si trovano le nostre cose d'interesse; ed è poi necessario che si passi all'esame del bilancio, poichè il tempo corre, ed è di grave inconveniente un maggior ritardo.

TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha la parola.

TECCHIO. Prevengo il signor ministro della guerra che io intendo di muovergli un'interpellanza relativamente alle

medaglie che egli ha distribuito il 29 passato luglio a quei prodi che hanno sostenuto l'urto nemico sotto Vicenza.

DELLA ROCCA, ministro della guerra. Fra due giorni sarò in grado di rispondere.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di elezioni;
- 2° Relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze (se sarà preparato);
- 3° Comunicazione del signor ministro delle finanze.

TORNATA DEL 17 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO BUNICO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Annunzio d'interpellanze del deputato Quaglia — Lettura di un sunto di petizioni — Proposta del deputato Valerio relativa al corso delle petizioni presentate nelle precedenti Legislature — Discussione in proposito — Presentazione dal ministro delle finanze di due progetti di legge per l'approvazione dei bilanci attivo e passivo del 1849 — Comunicazioni del prefetto del real palazzo relative alle condoglianze per la morte di Re Carlo Alberto — Interpellanza annunciata dal deputato Quaglia sopra alcune quistioni militari — Proposta del deputato Michelini G. B. per la nomina di una Commissione incaricata di esaminare il numero dei deputati regii-impiegati.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BUTTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

MATHIEU presta il giuramento.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE DEL DEPUTATO QUAGLIA.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che il deputato Quaglia ha depositato sul banco della Presidenza un suo scritto, nel quale dichiara che intende fare interpellanze al ministro della guerra. In esso indica pure gli oggetti su cui esse si aggirano. Non essendo presente il ministro della guerra, aspetterò a darne lettura quando sia giunto.

MICHELINI G. B., segretario, dà lettura del seguente sunto delle petizioni presentate ultimamente:

1041. Muletti Domenico, residente in Torino, già palafreniere nelle regie mandrie, ricorre per un aumento di pensione.

1042. Gandolfi Gerolamo, di Sassari, antico ufficiale di piazza, adduce alcune considerazioni sugli stati maggiori di piazza, onde vengano riformati.

1043. Cocchi Antonio, di Genova, ricorre perchè gli si accordi un impiego.

1044. Satta Antonio, di Sassari, rappresenta d'essere stato, unitamente a molti altri di quella città, ingiustamente arrestato; chiede si provveda al proposito, onde evitare disordini in detta città.

1045. Sgarbati Luigi, dimorante a Rivalta, antico soldato, ricorre onde ottenere un sussidio in compenso dei lunghi suoi servizi.

1046. Gambut Sebastiano Antonio, antico militare, chiede una pensione di giubilazione.

1047. Rusca Giovanni Battista, di Fossano, ricorre per ottenere il pagamento di lire 1,600 di cui è in credito dalla città di Fossano per somministranze fatte per conto della medesima.

1048. Gillardi Giovanni, artigliere in congedo, propone un meccanismo di sua invenzione per formare una batteria di trenta canne.

1049. Giovetto Giuseppe, del borgo di San Giorgio in Canavese, vecchio militare, chiede di essere reintegrato nella pensione di lire 89 che gli venne tolta nel 1816.

1050. Jano Domenico Antonio, di Montalenghe, soldato nelle armate francesi, chiede di venir reintegrato nella pensione di ritiro.

1051. Pagliani Carlo Giovanni propone come miglior mezzo d'evitare una crisi finanziaria di contrarre un prestito all'estero.

1052. Pelisseri avvocato P. M. fa osservazioni sull'imprestito forzoso, e ne chiede la riforma.

1053. Imberti G. B., abitante di Nizza, ricorre per ottenere un impiego onde poter sostenere la numerosa sua famiglia.

1054. Allegranza Pietro, di Domodossola, invita la Camera a provvedere sulla sua petizione 859, tendente a far punire coloro che non fanno giusta relazione delle petizioni, e lagnarsi del nessun effetto ottenuto dalla chiesta facoltà di stabilire una tipografia in detta città.

1055. Cerreti Leopoldo e Castiglione Domenico, già uscieri presso il tribunale di prima cognizione, ricorrono onde si assegni loro una conveniente e giusta pensione in compenso de' lunghi servigi.

1056. Molinario Pietro, parroco a Borgofranco, chiede di esser nominato cappellano di un reggimento.